

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il legislatore ha previsto, all'art. 26 D. Lgs. n. 151/2015, l'introduzione di una specifica e rigorosa procedura di presentazione delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali con la finalità di evitare il fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco".

A partire dalle **dimissioni comunicate dal 12 marzo 2016**, tutti i lavoratori subordinati, con l'eccezione di alcune ipotesi, dovranno utilizzare la **nuova procedura telematica** disciplinata dal decreto del Ministero del lavoro per manifestare la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro.

Va da sé, quindi, che tutte le dimissioni pervenute sino all'11 marzo 2016 continueranno a seguire la già conosciuta procedura di convalida.

A chi non si applica

La nuova procedura **non** si applica:

- a) al recesso durante il periodo di prova;
- b) ai recessi intervenuti nelle sedi c.d. "protette" (commissioni di certificazione, Direzione Territoriale del Lavoro, organismi sindacali e sedi individuate dalla contrattazione collettiva);
- c) nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (in caso di adozione internazionale i 3 anni decorrono dalla proposta di incontro con il minore adottando o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento), che dovranno essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo della Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
- d) ai rapporti di lavoro domestico; ai rapporti di lavoro marittimo in quanto regolati dal Codice della Navigazione; ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.

Il lavoratore può scegliere due modalità di comunicazione

Sotto il profilo operativo il lavoratore o la lavoratrice che intende rassegnare le proprie dimissioni o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovrà compilare, con modalità **esclusivamente telematiche**, il modulo pubblicato nella sezione “sistema informatico SMV” del sito www.lavoro.gov.it, secondo due distinte modalità:

1. **procedura diretta**: in questa ipotesi il lavoratore deve essere in possesso del PIN INPS “Dispositivo” e, dopo essersi registrato al sito www.cliclavoro.gov.it per la creazione di una propria utenza, potrà accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione e il successivo inoltro del modulo attestante la propria volontà di dimettersi. Qualora non fosse provvisto di PIN INPS dispositivo, il lavoratore dovrà, prima di procedere alle dimissioni e qualora non intenda avvalersi di un intermediario, inoltrare specifica richiesta per ottenerlo all’Istituto, accedendo al sito www.inps.it (*servizi on line//Il PIN on line*) e poi convertirlo in “PIN Dispositivo”
2. **procedura assistita**: in alternativa alla prima ipotesi il lavoratore potrà richiedere assistenza ad un intermediario abilitato. I soggetti abilitati sono:
 - a) i patronati;
 - b) le organizzazioni sindacali;
 - c) gli enti bilaterali;
 - d) le commissioni di certificazione.

In questa ipotesi l’accesso alla procedura “sistema informatico SMV” viene effettuata dai soggetti abilitati che avranno cura di accertare l’identità del lavoratore.

Data di decorrenza delle dimissioni

Nella compilazione del modulo il lavoratore dovrà porre particolare attenzione al campo “**data di decorrenza dimissioni/risoluzioni consensuali**” tenendo conto dei termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro.

E’ opportuno ricordare che il lavoratore potrà **revocare la decisione** di dimettersi entro i 7 giorni dalla “data di trasmissione” utilizzando le predette modalità.

Efficacia delle dimissioni

Completata la compilazione, il modulo verrà inoltrato automaticamente, tramite il sistema informatico SMV, all’indirizzo di posta elettronica certificata del datore di lavoro ed alla Direzione

territoriale competente. Una volta pervenuto il modulo compilato, **le dimissioni sono efficaci** e potranno essere considerate valide. É necessario quindi **comunicare tempestivamente di aver ricevuto il modulo telematico di dimissioni all'Ufficio del Personale**, oppure alla scrivente Associazione di Categoria o al proprio Consulente del Lavoro qualificati come intermediario della ditta, che provvederà a inviare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al Servizio per l'Impiego entro i 5 giorni successivi dalla data di cessazione.

Nel caso in cui il lavoratore dovesse utilizzare una **modalità diversa** a quanto riportato in precedenza, suggeriamo di **sollecitarlo a perfezionare il recesso** pena **l'inefficacia dello stesso** ed il rischio di dover procedere al licenziamento disciplinare con i conseguenti oneri economici.

Apparato sanzionatorio

In ultimo, è opportuno ricordare che la norma prevede un gravoso apparato sanzionatorio nel caso in cui si rilevi un'alterazione, da parte del datore di lavoro, del modulo attraverso il quale viene manifestata la volontà del lavoratore. In particolare, è prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 5.000 a euro 30.000.

GLI UFFICI DI CONFARTIGIANATO RIMANGONO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE RICHIESTA DI CHIARIMENTO.